



Disegno

Testo ancora non rivisto dal servizio linguistico competente

Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 23 marzo 2007² concernente l'aiuto alle vittime di reati è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 4

⁴ Il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che la vittima abbia sporto denuncia penale.

Art. 8 cpv. 1 e 3

¹ I Cantoni fanno conoscere l'esistenza dell'aiuto alle vittime.

³ Il capoverso 2 si applica per analogia ai congiunti della vittima.

Art. 12 cpv. 2

² Se ricevono un avviso secondo l'articolo 8 capoverso 2 o 3 della presente legge, l'articolo 305 capoverso 3 o 4 o 330 capoverso 3 del Codice di procedura penale³ o l'articolo 84b capoverso 3 o 4 della procedura penale militare⁴, i consultori si mettono in contatto con la vittima o con i suoi congiunti.

RS

1 FF 2025 ...

2 RS 312.5

3 RS 312.0

4 RS 322.1

Art. 14 cpv. 1

¹ Le prestazioni comprendono:

- a. l'assistenza medica, medico-legale, psicologica, sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la vittima e i suoi congiunti hanno bisogno in Svizzera a seguito del reato;
- b. se necessario, un alloggio per la vittima e i suoi congiunti.

Art. 14a Assistenza medica e medico-legale

¹ I Cantoni provvedono affinché le vittime e i loro congiunti possano rivolgersi a un ente che fornisca loro prestazioni specialistiche nell'ambito dell'assistenza medica e medico-legale.

² L'assistenza medica e medico-legale comprende in particolare:

- a. gli esami e le cure mediche necessari;
- b. l'allestimento della documentazione medico-legale delle lesioni e delle tracce;
- c. la conservazione della documentazione e delle tracce.

³ I Cantoni disciplinano la durata di conservazione della documentazione e delle tracce.

Art. 14b Offerta di alloggi

¹ I Cantoni provvedono affinché siano a disposizione alloggi d'emergenza e alloggi temporanei per la vittima e i suoi congiunti.

² Tengono conto dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.